Comune di Scarperia e San Piero
Città Metropolitana di Firenze

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1. Oggetto del Regolamento

articolo 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

articolo 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

articolo 4. Soggetto attivo

articolo 5. Soggetti passivi

articolo 6. Esclusioni

articolo 7. Base imponibile

articolo 8. Rifiuti non conferibili al pubblico servizio

TITOLO III – TARIFFE

articolo 9. Costo di gestione

articolo 10. Determinazione della tariffa

articolo 11. Articolazione della tariffa

articolo 12. Periodi di applicazione del tributo

articolo 13. Tariffa per le utenze domestiche

articolo 14. Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche

articolo 15. Tariffa per le utenze non domestiche

articolo 16. Classificazione delle utenze non domestiche

articolo 17. Istituzioni scolastiche statali

articolo 18. Tributo giornaliero

articolo 19 Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

articolo 20. Riduzioni per le utenze domestiche

articolo 21. Riduzioni per le utenze non domestiche

articolo 22. Riduzioni per il riciclo

articolo 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

articolo 24. Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche e non domestiche

articolo 25. Ulteriori riduzioni per utenze non domestiche

articolo 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE, CONTENZIOSO

articolo 27. Obbligo di dichiarazione

articolo 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione

articolo 29. Versamenti

articolo 30. Attività di accertamento

articolo 31. Sanzioni ed interessi

articolo 32. Riscossione coattiva

articolo 33. Rimborsi

articolo 34. Sospensioni dal pagamento e rateizzazioni

articolo 35. Contenzioso

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

articolo 36. Potenziamento dell’ufficio tributi

articolo 37. Disposizioni finali e transitorie

Allegato A : Categorie utenze non domestiche

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Scarperia e San Piero dell'Imposta Unica Comunale, d'ora in avanti denominata I.U.C., istituita dal comma 639 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 del citato articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014).
3. La tariffa del tributo si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

articolo 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, dal "Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti Urbani", nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi della lettera A del comma 1 dell'articolo 183 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
4. Per la definizione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali si richiama quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell'articolo 184 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006; per la definizione dei rifiuti assimilati agli urbani si richiama quanto stabilito nel "Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti Urbani".

5. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le sostanze individuate dall'articolo 185 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

articolo 3. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
   a) *locali,* le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse almeno su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
   b) *aree scoperte,* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
   c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e relativi locali accessori;
   d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

articolo 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

articolo 5. Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga, a qualsiasi titolo e anche di fatto, locali o aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o dai conduttori delle medesime.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

articolo 6. Esclusioni

1. Sono escluse dal tributo ai sensi comma 641 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013:
   a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
   b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile, che non siano detenute od occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
2. Inoltre, non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità, come a titolo esemplificativo:
   a) locali privi di utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e privi di arredo o di impianti o di attrezzature e che, comunque, non siano utilizzati. Per le utenze non domestiche, oltre a quanto previsto nel periodo precedente, non devono essere stati rilasciati da parte degli enti competenti atti autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o comunicazioni equipollenti inviate dal titolare a pubbliche autorità;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, tribune, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine dei lavori o alla data di inizio dell'occupazione se precedente;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso ed all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base a elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

articolo 7. Base imponibile

1. La superficie dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati assoggettabile al tributo relativa alle unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è costituita da quella calpestabile.
2. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:
    - i locali o la parte di locali con altezza inferiore a 1, 5 metri;
    - le scale, i pianerottoli e i ballatoi comuni;
    - le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
    - i locali tecnici.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune ai sensi dei commi 646 e 649 art. 1 Legge 147/2013, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge n. 212 del 27 luglio 2000.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 50 decimetri quadrati; in caso contrario al metro quadro inferiore.

articolo 8. Rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti ai sensi del "Regolamento per la Gestione dei Rifiuti e del Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti Urbani", al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente. La prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore utilizzato per la determinazione delle tariffe del parametro Kd della categoria corrispondente.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

   a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

   b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzate in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

   c) ricoveri per gli attrezzi destinati all'attività agricola;

   d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di

analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

e) i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive, dalle quali scaturiscono rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi le cui superfici sono escluse dalla tassazione ai sensi del comma 1. Per essere funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività, i magazzini devono essere adiacenti ai locali dove si svolge l'attività produttiva ed esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati, o destinati alla commercializzazione, o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo, che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

- officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto 30%
- officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere 30%
- tipografie artigiane 10%
- autocarrozzerie 35%
- produzione di ceramiche 20%
- decorazione, molatura vetro 10%
- falegnamerie, mobilifici 20%
- laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario 5%
- gommisti 40%
- locali per le attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento 20%
- calzaturifici, tacchifici, tomaifici, lavorazione della pelle 35%
- concerie, tintorie delle pelli 40%
- galvanotecnica e verniciature 20%

- distributori di carburante, lavaggi automatici di automezzi 20%
- lavanderie 10%
- locali dell’industria chimica per la produzione di beni e prodotti 25%
- locali dell’industria tessile, confezioni 10%
- ospedali, case di cura e di riposo 20%
- cantine e frantoi con carattere industriale 30%
- laboratori fotografici 10%
- florovivaismo 38%
- cartiere 45%
- scatolifici 40%
- vetrerie 40%
- lavorazione di polimeri 25%
- cementifici, recupero e/o lavorazione inerti 45%
- produzione di generi alimentari 40%
- cimiteri 30%

Per eventuali altre attività non considerate nel precedente elenco si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Per fruire dell'esclusione prevista ai commi precedenti, gli interessati devono:

   a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice C.E.R.;

   b) comunicare entro il 30 giugno dell’anno di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno precedente, distinti per codici C.E.R., allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate (contratti, M.U.D. etc.).

TITOLO III – TARIFFE

articolo 9. Costo di gestione

1. La Tassa Rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. I costi del servizio sono quelli definiti nel Piano Economico Finanziario deliberato annualmente dall'amministrazione Comunale, tenuto conto di quanto approvato in merito agli interventi annuali da parte dell'ATO Toscana Centro.
3. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
4. È riportato a nuovo, nel Piano Finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa rifiuti, al netto del tributo provinciale:
   a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
   b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

articolo 10. Determinazione delle tariffe

1. Il tributo comunale è corrisposto in base alla tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro il termine stabilito di per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione entro il suddetto termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

articolo 11. Articolazione delle tariffe

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle

modalità del servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso le tariffe è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4A e 4B dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
4. Nella delibera annuale di approvazione delle tariffe sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche ai sensi del comma 658 art. 1 L. 147/2013.

articolo 12. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui all'articolo 28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno, di regola, conteggiate a conguaglio.

articolo 13. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando, alla superficie dell'abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza, la tariffa per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

articolo 14. Determinazione del numero di occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute da persone fisiche, che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Devono, inoltre, essere considerate le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, vi dimorino abitualmente.
2. Per le utenze domestiche, ove non risulti un nucleo familiare residente nell'immobile oggetto di tassazione, si assume come numero degli occupanti, quello di una unità ogni 36 mq di superficie imponibile (con arrotondamento all'unità superiore).
3. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso od abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'abitazione.
5. Per le unità abitative utilizzate per l'attività di affittacamere svolta in forma non imprenditoriale e per l'attività di bed and breakfast svolta in forma non imprenditoriale si assume come numero degli occupanti quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del comune, maggiorato del 50% del numero dei posti letto autorizzati per l'attività.

articolo 15. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4 dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 27 aprile 1999.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

articolo 16. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato A viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali e delle aree scoperte operative si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, diversa da quella di cui al comma 5 articolo 14, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

articolo 17. Istituzioni scolastiche statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del Decreto Legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito dalla Legge n. 31 del 28 febbraio 2008.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la Tassa Rifiuti.

articolo 18. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base alla tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata, ai sensi del comma 663 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, rapportando al giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica, maggiorata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Per i banchi di mercato, i titolari di posteggio fisso nei mercati settimanali sono tenuti a presentare apposita dichiarazione ai sensi degli art. 27 e 28; per tali utenze si considera forfettariamente un'occupazione di 52 giorni annui, salvo che l'occupazione abbia inizio o termine durante l'anno di riferimento.
5. Per le occupazioni o detenzioni temporanee diverse da quelle del comma precedente l'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la Tassa di Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP).
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

articolo 19. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della Tassa Rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992.
2. Il tributo provinciale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Firenze sull'importo della tassa sui rifiuti.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

articolo 20. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovino nelle seguenti condizioni:
   a) abitazioni e relative pertinenze con un unico occupante, come emergente dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel Comune: riduzione del 10%;
   b) abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 20%;
   c) una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso: riduzione del 66,66%;
   d) utenze domestiche che abbiano attivato il compostaggio dei propri scarti organici, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto: riduzione del 5%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione, attestante di aver attivato il compostaggio domestico e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto o la consegna dell'apposito contenitore.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data effettiva di presentazione della relativa dichiarazione e cessano di operare dalla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica anche in mancanza di specifica dichiarazione.
3. Alle utenze domestiche che abbiano conferito direttamente al centro di raccolta i rifiuti (con esclusione dei rifiuti raccolti con il servizio porta a porta e dei rifiuti per i quali nel territorio comunale sono presenti cassonetti stradali) è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa dovuta. Tale riduzione è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti urbani conferiti (con un massimo di 300Kg/anno), per una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.2 all.1 DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze domestiche e la

quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche), entrambe (percentuale e costo unitario Cu) da determinare con delibera di approvazione delle tariffe.

articolo 21. Riduzioni per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed alle aree scoperte operative adibite ad uso stagionale o a uso non continuativo ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare, a condizione che ciò risulti da idonea documentazione, da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
2. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata la riduzione della tariffa del 5%. La riduzione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione, attestante di aver attivato il compostaggio corredata dalla documentazione fotografica attestante la sua ubicazione.
3. Per la disciplina delle riduzioni di cui al primo e secondo comma si applica il comma 2 dell'articolo 20.
4. Alle utenze non domestiche che abbiano conferito direttamente al centro di raccolta i rifiuti (con esclusione dei rifiuti raccolti con il servizio porta a porta e dei rifiuti per i quali nel territorio comunale sono presenti cassonetti stradali) è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa dovuta. Tale riduzione è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti urbani conferiti (con un massimo di 1.000Kg/anno), per una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all.1 DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche), entrambe (percentuale e costo unitario Cu) da determinare con delibera di approvazione delle tariffe.
5. Ai sensi dell'art. 1 comma 652 della Legge n. 147/2013 così come modificato dall'art 17 della Legge n. 166/2016, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale proporzionale alla quantità debitamente certificata, dei beni e prodotti ritirati dalla vendita oggetto di donazione ai sensi della Legge 166/2016.

6. Ai fini della riduzione di cui al comma 5, le utenze non domestiche dovranno presentare all'amministrazione comunale entro il 31 dicembre di ogni anno, la documentazione prevista dalla normativa in materia, necessaria ad accertare le quantità espresse in kg, cedute nell'anno precedente a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza e alle ONLUS.
7. La riduzione di cui al comma 5 della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza è pari al prodotto tra la quantità documentata di cui al comma 6 del presente articolo per una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.4. all.1 DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche), entrambe (percentuale e costo unitario Cu) da determinare ogni anno in sede di deliberazione delle tariffe.

articolo 22. Riduzioni per il riciclo

1. Ai sensi del comma 649 art. 1 L. 147/2013, la quota variabile della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno precedente, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
2. Per "riciclo" si intende, ai sensi della lettera u) comma 1 articolo 183 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, "*una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare come combustibili o in operazioni di riempimento*".
3. Tale riduzione viene calcolata rapportando il quantitativo espresso in kg di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente, alla produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani producibili dall'utenza nel corso del medesimo anno, quest'ultima data dalla moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe. La riduzione così determinata non può essere comunque superiore al 30%.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il 30 giugno, compilando l'apposito modulo e consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso (contratti, MUD etc). La riduzione viene applicata alla prima scadenza utile.

articolo 23. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Ai sensi del comma 657 dell'art. 1 della Legge 147/2013, nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore o uguale a 1.000 metri dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica
2. . La riduzione di cui al comma precedente si applica alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. Per le utenze ubicate all'interno del perimetro della zona in cui è effettuata la raccolta porta a porta e non raggiungibili, per cause diverse, dai mezzi del gestore, in considerazione del maggior disagio a cui sono esposte, il Comune, annualmente, può prevedere con la deliberazione di approvazione delle tariffe, una riduzione per distanza dell'utenza superiore a 500 metri dal più vicino punto di esposizione dei bidoncini, individuato dal soggetto gestore. La distanza è attestata dal soggetto gestore del servizio.
5. La copertura dell'agevolazione di cui al comma 4 dovrà essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa su un fondo finanziato dalla fiscalità generale ai sensi del comma 660 art. 1 legge 147/2013.

Articolo 24 - Riduzioni per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche e non domestiche

1. Ad ogni utenza domestica e non domestica che aderisce a sistemi, anche sperimentali, di rilevamento puntuale dei propri conferimenti attraverso i quali viene attestata la quantità in peso

o volume, è determinata l’applicazione di una riduzione della tariffa per avvio a recupero di materiali effettivamente conferiti dalla singola utenza. L'attribuzione delle raccolte differenziate alle singole utenze viene effettuata dal gestore sulla base delle quantità rilevate dalle raccolte individuali. Le riduzioni sono riferite all'anno di applicazione del tributo e non sono cumulabili per l'applicazione in anni successivi. La quantificazione della riduzione sarà effettuata annualmente in sede di deliberazione delle tariffe.

2. La riduzione di cui al presente articolo non sarà applicata alle utenze alle quali siano state irrogate sanzioni per conferimenti impropri o abbandono di rifiuti, negli ultimi cinque anni d’imposta.

articolo 25. Ulteriori riduzioni per le utenze non domestiche

1. Ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013 il Comune, annualmente, in sede di deliberazione delle tariffe, può riconoscere una riduzione alle utenze non domestiche di aziende certificate ISO 14001 e per quelle certificate EMAS.
1. Ai sensi del comma 660 dell’art. 1 della L. 147/2013 il Comune, annualmente, in sede di deliberazione delle tariffe, può riconoscere una riduzione, anche diversificata, alle utenze non domestiche classificate nella categoria 22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub”, categoria 7 “Alberghi con ristorante” categoria 8 “Alberghi senza ristorante” e categoria 31 “Agriturismo, affittacamere svolto in forma imprenditoriale, residence” che dimostrino di aver abbattuto totalmente il consumo di prodotti in carta a favore di prodotti tessili riutilizzabili nell’esercizio della loro attività. Nel caso delle utenze classificate nella categoria 7 - Alberghi con ristorante categoria 8 “Alberghi senza ristorante” e nella categoria 31 “Agriturismo, affittacamere svolto in forma imprenditoriale, residence”, l’agevolazione è limitata alla superficie destinata alla ristorazione.
2. La copertura delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dovrà essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa su un fondo finanziato dalla fiscalità generale.
3. La percentuale di riduzione stabilita dovrà intendersi quale misura massima concedibile, al fine del rispetto del relativo fondo previsto in bilancio.
4. Qualora il fondo non possa soddisfare tutte le richieste presentate le suddette percentuali verranno proporzionalmente ridotte nel rispetto delle disponibilità finanziarie.
5. La richiesta della riduzione, la documentazione attestante il possesso delle certificazioni di cui al comma 1 e la documentazione dimostrativa relativa all’agevolazione di cui al comma 2 dovranno

essere presentate entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta per cui si intende beneficiare dell'agevolazione.

articolo 26. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

6. Le riduzioni di cui alla lettera a), b) e c) comma 1 dell'articolo 20 e la riduzione di cui al comma 4 dell'articolo 23 non sono cumulabili tra loro se riferite alla stessa unità immobiliare, pertanto si applica unicamente quella più favorevole al contribuente.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

articolo 27 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
   a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
   b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
   c) il modificarsi od il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni;

   Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
   a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di non residenti;
   b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
   c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni;
   d) in caso di occupazioni di durata inferiore a 183 giorni, dal titolare del diritto reale sul bene.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

articolo 28. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
3. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere:

3.1 utenze domestiche

a) generalità del soggetto passivo, codice fiscale, residenza;
b) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, ed i dati catastali dei locali e delle aree;
c) la superficie, così come definita dall'articolo 7, e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione;
e) l'indicazione del nome del proprietario dell'immobile, se persona diversa dal conduttore, possessore o detentore, completa di generalità, codice fiscale, indirizzo di residenza o sede legale;
f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o di agevolazioni.

3.2 utenze non domestiche

a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione o ragione sociale, scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
b) i dati identificativi del legale rappresentante (dati anagrafici, codice fiscale, residenza);
c) l'indirizzo con indicazione del numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, la superficie così come definita all'articolo 7, la destinazione d'uso ed i dati catastali dei locali e delle aree;
d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione, la conduzione o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione;

e) l’indicazione del nome del proprietario dell’immobile, se persona diversa dal conduttore, possessore o detentore, completa di generalità, codice fiscale, indirizzo di residenza o sede legale;

f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

4. Le dichiarazioni, ivi comprese quelle inerenti alle riduzioni / agevolazioni, a suo tempo presentate al Comune o al soggetto gestore del servizio, ai fini dell’applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (T.R.S.U.), della Tariffa di Igiene Ambientale (T.I.A. 1) o della TARES mantengono la loro validità ai fini TARI, in quanto compatibili.

5. La dichiarazione di cessata occupazione deve essere presentata entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento. In caso di tardiva od omessa dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto qualora il contribuente possa dimostrare di non aver continuato il possesso, l’occupazione o la detenzione da una data certa, ovvero se per il medesimo immobile sia già stata presentata una nuova dichiarazione di occupazione o ne sia stata accertata d’ufficio la cessazione.

6. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita, unitamente ad una copia di un documento d’identità in corso di validità del dichiarante, per posta, o tramite posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

articolo 29 Versamenti

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, oppure tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. L’ufficio competente o il soggetto gestore provvedono ad inviare ai contribuenti, anche per posta ordinaria, un apposito invito di pagamento che specifichi per ogni utenza l’importo dovuto per la tassa rifiuti e per il tributo provinciale di cui all’art. 19 del presente regolamento, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la tipologia di utenza, la categoria di attività per le utenze non domestiche e il numero dei componenti per le utenze domestiche, nonché le tariffe applicate.

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 3 rate scadenti:
   - il 31 luglio, un acconto pari al 33% dell'importo dovuto per il tributo nell'anno di riferimento;
   - il 31 ottobre, un acconto pari al 33% dell'importo dovuto per il tributo nell'anno di riferimento;
   - 16 febbraio dell'anno successivo, il versamento a saldo che comprenderà il conguaglio di tutto l'anno con l'applicazione delle tariffe approvate con la delibera di cui all'articolo 10.

   Nel caso in cui le tariffe per l'anno di riferimento non siano approvate in tempo utile per l'invio delle richieste di pagamento, ai contribuenti potrà essere richiesto il pagamento degli acconti calcolati sulla base delle tariffe approvate per l'anno precedente. Le scadenze sopra indicate potranno altresì essere modificate con apposito atto del Responsabile del Tributo, in seguito a motivate situazioni di impossibilità al rispetto delle scadenze inizialmente previste.
4. Ai sensi del comma 166 dell'articolo 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, l'importo da versare è arrotondato all'euro superiore se la parte decimale è uguale o superiore a 50 centesimi, in caso contrario all'euro inferiore. Qualora la tassa annuale dovuta sia pari od inferiore ad € 4,00, il relativo versamento non verrà richiesto dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 30 - Attività di accertamento

1. Le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo sono effettuate secondo le modalità disciplinate nella Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 nonché nella Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere periodicamente all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, copia od elenchi:
   - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
   - dei provvedimenti di abitabilità / agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
   - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse od itineranti;
   - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell’attività di accertamento per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il Comune può considerare, sino all’attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali ed i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo, quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 23 marzo 1998.
4. Il Comune, ai sensi del comma 692 dell’articolo 1 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, designa, con deliberazione della Giunta Comunale, un Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. Tale soggetto sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento ed i provvedimenti e dispone i rimborsi. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
5. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli e dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni e degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
6. L’omessa o infedele dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica. Tale avviso specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e spese di notifica, da versare in un’unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l’avvertenza, che in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento. L’avviso indica le somme da versare in un’unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito di spese di notifica, e contiene

l’avvertenza che, in caso di inadempimento si applicherà la sanzione per omesso pagamento, oltre gli interessi di mora e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio di spese di riscossione.

8. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati od avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate od irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni.
9. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
10. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all’intervenuta definitività.

Articolo 31. Sanzioni ed interessi

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
2. Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. Se l’omissione o l’errore attengono ad elementi non incidenti sull’ammontare dell’imposta, si applica la sanzione amministrativa da 51 a 258 euro.
4. In caso di mancata, incompleta od infedele risposta al questionario di cui al comma 4 art. 30, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100 a 500 euro.

5. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. In caso di omesso o ritardato versamento la sanzione è quella fissata dall'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997.
8. Per le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie si applica la disciplina prevista dal Decreto Legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997.
9. Gli interessi moratori sono calcolati nella misura prevista dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Articolo 32. Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 33 – Rimborsi

1. I rimborsi sono disciplinati dal Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

Articolo 34 – Sospensioni dal pagamento e rateizzazioni

1.Il Funzionario Responsabile, su motivata richiesta dell'interessato, concede:

a) la sospensione del pagamento fino ad un massimo di 6 mesi;
b) la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento o solleciti di pagamento in rate mensili o bimestrali di pari importo fino ad un massimo di 12, secondo il seguente schema:
   - fino a €100,00 nessuna rateizzazione;
   - da €100,01 a €600,00 fino a 5 rate mensili o bimestrali;
   - da €600,01 fino a € 1.500,00 fino a 8 rate mensili o bimestrali;
   - oltre €1.500,00 fino a 12 rate mensili o bimestrali.

2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, su apposito modulo, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi o solleciti e dà diritto, laddove previsto, all'abbattimento della sanzione per omessa o infedele dichiarazione ai sensi dell'art 16 D. Lgs 472/97 e ss.mm. e ii.
3. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto alla normale scadenza si applicano gli interessi calcolati al tasso d'interesse legale.
4. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alle scadenze prescritte:
   a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
   b) l'intero importo è immediatamente e automaticamente dovuto in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di scadenza della rata non versata;
   c) non è ammessa ulteriore dilazione di pagamento ed il debito residuo non può essere ulteriormente rateizzato.

Articolo 35 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni.
2. Limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione ed all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni od agevolazioni si applicano le disposizioni del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 36 – Potenziamento dell'ufficio tributi

1. Ai fini del potenziamento dell'attività svolta dall'Ufficio Tributi del Comune sono attribuiti, qualora previsti dalla normativa, con atto della Giunta Comunale, in aggiunta agli istituti previsti in sede di contrattazione collettiva, compensi incentivanti al personale dell'Ufficio Tributi.

articolo 37. Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie

(Comuni con più di 5.000 abitanti)

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

02. Cinematografi, teatri

03. Autorimesse, magazzini senza alcuna vendita diretta

04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

05. Stabilimenti balneari

06. Autosaloni, esposizioni

07. Alberghi con ristorante

08. Alberghi senza ristorante

09. Case di cura e riposo

10. Ospedali

11. Uffici, agenzie, studi professionali

12. Banche e istituti di credito

13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e latri beni durevoli

14. Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenza

15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

16. Banchi di mercato beni durevoli

17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

19. Carrozzerie, autofficina, elettrauto

20. Attività industriali con capannoni di produzione

21. Attività artigianali di produzione beni specifici

22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

23. Mense, birrerie, hamburgherie

24. Bar, caffè, pasticcerie

25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

26. Plurilicenze alimentari e/o miste

27. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

28. Ipermercati di generi misti

29. Banchi di mercato generi alimentari

30. Discoteche, night club

31. Agriturismo, affittacamere svolto in forma imprenditoriale, residence

32. Autodromo